

Deliberazione della Giunta Regionale 11 settembre 2020, n. 12-1924

D.lgs. n. 152/06, articolo 6, comma 2, lettera b). Presa d'atto dello screening di valutazione di incidenza sui siti Natura 2000 (VincA) del Calendario venatorio 2020/2021, approvato con D.G.R. 19-1841 del 7 agosto 2020, modifica delle istruzioni operative supplementari, di cui al suo Allegato B, in conformita' alla D.G.R n. 1-1903 del 4 settembre 2020.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

con nota n. 13415 del 25 febbraio 2020, inviata ai Servizi Caccia e Pesca di tutte le Regioni, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha evidenziato come ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b) del D.lgs n. 152/06 e s.m.i. i Piani faunistico-venatori debbano essere assoggettati a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e contestuale Valutazione d'incidenza (VincA) per assicurare la compatibilità dell'attuazione delle previsioni di tale pianificazione con i siti Natura 2000 ed i relativi obiettivi di conservazione, segnalando altresì che tale adempimento era stato ribadito dalle "Linee Guida nazionali per la valutazione d'incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4", approvate con l'Intesa del 28 novembre 2019 adottata in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra Stato e Regioni;

la medesima nota ha inoltre affermato che "*qualora i calendari venatori regionali discendano da strumenti pianificatori non sottoposti a procedura integrata VAS-VIncA e/o in assenza di obiettivi e misure di conservazione sito specifiche che forniscono indicazioni al riguardo della loro coerenza con le finalità di conservazione dei siti Natura 2000, risulta necessario provvedere ad una verifica del contenuto degli stessi, coerentemente a quanto previsto dall'art. 6.3 della direttiva Habitat*", verifica che, secondo la nota del MATTM, può essere condotta attivando la fase di screening di incidenza, mediante la compilazione dell'apposito *format* allegato alle suddette Linee Guida nazionali da parte del proponente e la conseguente valutazione da parte dell'Autorità regionale per la VincA.

Preso atto che:

con sentenze n. 568 e n. 570 del 7 agosto 2020 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, dopo aver rilevato che le citate Linee Guida prevedono che la procedura di VINCA si debba applicare a "tutti i piani, programmi, progetti, interventi ed attività la cui attuazione potrebbe generare incidenze significative sui siti <Natura 2000>, anche se non direttamente connessi alla relativa gestione, compresi i calendari venatori", ha affermato che "*in forza del vincolo discendente dall'intesa del 28 novembre 2019, è necessario sottoporre a VIncA i calendari venatori laddove l'incidenza della caccia sui siti della rete "Natura 2000" non sia stata già considerata in sede di pianificazione territoriale*";

lo stesso giudice amministrativo ha inoltre evidenziato come, relativamente al calendario venatorio, l'obbligo della VIncA sussista anche se siano previste misure di conservazione sito-specifiche in quanto l'adozione delle suddette misure si pone su un piano diverso e persegue finalità differenti rispetto alla valutazione di incidenza.

Richiamato che con deliberazione n. 19-1841 del 07 agosto 2020 la Giunta regionale ha approvato il Calendario venatorio per la stagione 2020/2021 con i relativi allegati:

- allegato A "Calendario venatorio relativo all'intero territorio regionale per la stagione 2020/2021";
- allegato B "Istruzioni operative supplementari";
- allegato C "Relazione tecnica al Calendario venatorio 2020/2021".

Dato atto che:

il Settore Infrastrutture, Territorio rurale e Calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, sebbene le disposizioni del Calendario venatorio piemontese contengano, nell'allegato B, punto 7 "Attività venatoria nelle aree della Rete Natura 2000 (Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CEE "Uccelli")", specifici riferimenti alla normativa di tutela per la rete Natura 2000,

con nota n. prot. 18461 del 17 agosto 2020 ha ritenuto di rivolgere al Settore Biodiversità e aree naturali della Regione Piemonte, quale Autorità regionale per la VincA, istanza per lo screening di incidenza del Calendario venatorio per la stagione 2020/2021;

con successiva nota prot. n. 75980 del 19 agosto 2020 il Settore Biodiversità e aree naturali ha avviato il procedimento ai sensi del D.P.R. 357/1997 e s.m.i e della l.r. 19/2009 e s.m.i, art. 43;

con D.D. n. 462 del 8 settembre 2020 (*D.P.R. 357/1997 e s.m.i, l.r. 19/2009 e s.m.i, art. 43: fase di screening di valutazione di incidenza del Calendario venatorio per la stagione 2020/2021, approvato con D.G.R. n. 19- 1841 del 7 agosto 2020. Proponente: Regione Piemonte, Direzione Agricoltura e Cibo, Settore infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca*), il medesimo Settore Biodiversità e aree naturali, dato atto che nei siti della rete Natura 2000 presenti sul territorio piemontese (10 Siti di Importanza Comunitaria -SIC-, 124 Zone Speciali di Conservazione -ZSC- e 51 Zone di Protezione Speciale -ZPS-) operano già le Misure di Conservazione approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7 aprile 2014, così come modificata dalle D.G.R. n. 22-368 del 29 settembre 2014, n. 17-2814 del 18 gennaio 2016, n. 24-2976 del 29 febbraio 2016 e D.G.R. n. 1-1903 del 4/09/2020 nonché plurime Misure di Conservazione sito-specifiche e Piani di gestione vigenti relativi ai singoli siti individuati, *ha concluso “positivamente lo screening di incidenza senza necessità di procedere a valutazione appropriata del Calendario venatorio della Regione Piemonte approvato con D.G.R. n. 19-1841 del 7 agosto 2020 per la stagione 2020/2021”*;

la stessa D.D. n. 462 dell'8 settembre 2020, evidenzia come, in conformità a quanto previsto dalle “Linee Guida nazionali per la valutazione d’incidenza (VIncA) -Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4”, approvate con l’intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28 novembre 2019, il calendario venatorio approvato con D.G.R. n. 19-1841 del 7.8.2020 “*può considerarsi compatibile con la conservazione delle specie e habitat tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE Habitat e dalla Direttiva 147/2009/CEE Uccelli e con gli obiettivi di conservazione dei siti facenti parte della rete Natura 2000*” in quanto lo stesso calendario:

- non è direttamente connesso o necessario alla gestione dei siti Natura 2000;
- non ha relazioni con altri piani e progetti che possono avere incidenza significativa sui siti Natura 2000 interessati;
- non comporta interferenze dirette, indirette o cumulative, anche potenziali, sugli habitat di interesse comunitario;
- non comporta interferenze dirette, indirette o cumulative, anche potenziali, sulle specie di interesse comunitario ed i loro habitat;
- non genera incidenze dirette, indirette e/o cumulative, anche potenziali, sull’integrità della rete Natura 2000 in Piemonte.

Ritenuto pertanto di dare atto dell’esito positivo dello screening di valutazione di incidenza del Calendario venatorio per la stagione venatoria 2020/2021 effettuato dal Settore Biodiversità e aree naturali con D.D. n. 462 del 8 settembre 2020, che evidenzia la non necessità di procedere a valutazione appropriata, del Calendario venatorio approvato con D.G.R. n. 9-1841 del 7 agosto 2020 per la stagione 2020/2021.

Premesso, inoltre, che, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 15/2020, che ha modificato la legge regionale 5/2018, reintroducendo la possibilità di cacciare la specie pernice bianca, con D.G.R. n. 1-1903 del 4/09/2020 si è provveduto a coordinare i contenuti della D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014, modificata con la D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, con la D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con la D.G.R. n. 24-2976 del 29/02/2016, alle suddette previsioni legislative, con riferimento all’attività di prelievo venatorio della specie pernice bianca ai fini dell’allineamento giuridico sistematico della disciplina in materia.

Ritenuto pertanto che, al fine di assicurare la coerenza del vigente calendario venatorio con le finalità di conservazione dei siti Natura 2000, in conformità alle nuove indicazioni introdotte con la suddetta deliberazione, è opportuno approvare la modifica dell’Allegato B (“Istruzioni operative supplementari”) della D.G.R. n. 19-1841 del 7.8.2020 di approvazione del calendario venatorio

2020-2021, con riferimento ai punti, 1.2, 1.6, 1.12, 2.2, 2.4, 4.2, 7.1, 7.2, 7.3 integralmente sostituiti così come riportato nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ritenuto, inoltre, di demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Infrastrutture, Territorio rurale e Calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca di provvedere, a fini informativi, alla pubblicazione della presente deliberazione e dell'aggiornata versione dell'Allegato B della D.G.R. 19-1841 del 7.8.2020 riformulato alla luce delle suddette nuove istruzioni operative supplementari, sul sito del Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di dare atto, per le finalità di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., dell'esito positivo dello screening di valutazione di incidenza del Calendario venatorio per la stagione venatoria 2020/2021 effettuato dal Settore Biodiversità e aree naturali con D.D. n. 462 del 8 settembre 2020, che evidenzia come, in conformità a quanto previsto dalle "Linee Guida nazionali per la valutazione d'incidenza (VIncA) -Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4", approvate con l'intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28 novembre 2019, il calendario venatorio approvato con D.G.R. n. 19-1841 del 7.8.2020 "*può considerarsi compatibile con la conservazione delle specie e habitat tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE Habitat e dalla Direttiva 147/2009/CEE Uccelli e con gli obiettivi di conservazione dei siti facenti parte della rete Natura 2000*";
- di approvare la modifica dell'Allegato B ("Istruzioni operative supplementari") della D.G.R. n. 19-1841 del 7.8.2020 di approvazione del calendario venatorio 2020-2021, con riferimento ai punti, 1.2, 1.6, 1.12, 2.2, 2.4, 4.2, 7.1, 7.2 e 7.3, integralmente sostituiti così come riportato nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Infrastrutture, Territorio rurale e Calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca di provvedere, a fini informativi ed ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 157/1992, alla pubblicazione della presente deliberazione e dell'aggiornata versione dell'Allegato B della D.G.R. 19-1841 del 7.8.2020 riformulato alla luce delle nuove istruzioni operative supplementari sul sito del Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, al seguente indirizzo:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO 1

Modifiche e integrazioni dell'allegato B) ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI della Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2020, n. 19-1841 ad oggetto: *Articolo 18 Legge 157/1992, articolo 13 legge regionale 5/2018 e ss.mm.ii. Approvazione del Calendario venatorio per la stagione 2020/2021, delle relative istruzioni operative supplementari e della relazione tecnica.*

1. il punto 1.2 dell'allegato B) ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI è interamente sostituito dal seguente:

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o all'estero devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva. Ai fini di monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati nell'attività venatoria il Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A. adotta una scheda riepilogativa, su modello predisposto dalla Regione da consegnare ad ogni cacciatore ammesso.

Sulla scheda il cacciatore deve annotare i capi abbattuti sul territorio regionale durante l'intera stagione venatoria; *nel caso di adesione a più A.T.C. o C.A. va compilata una scheda per ogni A.T.C./C.A. riportando su di essa i soli capi abbattuti nello specifico A.T.C./C.A. . Le schede devono essere singolarmente restituite* compilate in ogni parte, ai Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. entro il 28 febbraio 2021, per il successivo inoltro alla Regione dei dati in forma aggregata dei capi prelevati.

2. il punto 1.6 dell'allegato B) ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI è interamente sostituito dal seguente:

1.6 Gli ATC/CA possono ammettere all'esercizio della caccia nel loro territorio i cacciatori extraregionali che ne facciano richiesta; dovranno a tal proposito essere predisposte delle graduatorie nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. 90-3600 del 19/03/2012, s.m.i.. Le percentuali previste dalla legge possono essere modificate, su richiesta dei Comitati di gestione, dalla Giunta regionale secondo quanto disposto dagli artt. 20 e 23 della L.R. 15 del 9 luglio 2020.

3. il punto 1.12 dell'allegato B) ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI è interamente sostituito dal seguente:

1.12. L'utilizzo dei cani può essere autorizzato negli A.T.C. e nei C.A. dai rispettivi organismi di gestione, per la stagione venatoria di riferimento. Tale attività può essere esercitata:

- nei giorni indicati sull'autorizzazione nominativa rilasciata dai Comitati di gestione e negli orari previsti per l'attività venatoria;
- senza l'impiego dei mezzi di cui al punto 5) del Calendario venatorio 2020/2021;
- da chi abbia effettuato il versamento della relativa quota di partecipazione economica, stabilita dal Comitato di gestione per l'ammissione dei cacciatori, che non costituisce ammissione all'A.T.C. o C.A, anche senza il possesso del tesserino venatorio;
- mediante l'utilizzo, da parte di ogni soggetto autorizzato, di due cani o di cani appartenenti ad una muta specializzata a cui l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità.

4. il punto 2.2 dell'allegato B) ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI è interamente sostituito dal seguente:

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) si applicano le disposizioni di cui al punto 1.7 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi subito dopo l'abbattimento accertato.

Nelle A.F.V. e A.A.T.V. il carniere per le specie di incentivazione faunistica è in deroga a quanto disposto al punto 2 dell'Allegato A. Entro il 28 febbraio 2021 le A.F.V. e A.A.T.V. trasmettono alla Regione i dati in forma aggregata dei capi prelevati (specie per specie) durante l'intera stagione di caccia 2020/2021.

5. il punto 2.4 dell'allegato B) ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI è interamente sostituito dal seguente:

2.4. Durante l'attività di prelievo selettivo degli ungulati e della tipica fauna alpina, il concessionario è tenuto a far applicare al capo subito dopo l'abbattimento accertato, il previsto contrassegno inamovibile e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

6. il punto 4.2 dell'allegato B) ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI è interamente sostituito dal seguente:

4.2. L'uso del fucile con canna ad anima rigata, anche per il singolo cacciatore per il prelievo come caccia programmata, può essere ammesso dai Comitati di gestione, degli A.T.C., qualora sussistano i presupposti morfo-altimetrici del territorio, nonché le condizioni di copertura boschiva e vegetativa, che permettano di svolgere l'attività venatoria in piena sicurezza.

7. i punti 7.1, 7.2 e 7.3 dell'allegato B) ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI sono interamente sostituiti dai seguenti:

7. ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000 (DIRETTIVE 92/43/CEE "HABITAT" e 2009/147/CEE "UCCELLI")

7.1. L'attività venatoria all'interno della Rete Natura 2000 è condotta nel rispetto delle misure di conservazione approvate con DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 "*L.r. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*", art. 40. *Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione.*" come modificata con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR n. 17-2814 del 18/01/2016, con la DGR n. 24-2976 e da ultimo con D.G.R n. 1-1903 del 4/09/2020 (*Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Modifica alla DGR n. 54-7409 del 07/04/2014, come da ultimo modificata con DGR n. 24- 2976 del 29/02/2016, in ottemperanza all'articolo 16 della legge regionale 15/2020. Disposizioni per la stagione venatoria 2020-2021.*) che ha previsto di approvare, la seguente modifica:

- la lett. d) dell'art. 3 del Titolo II (*Divieti*) è così sostituita " d) abbattere esemplari appartenenti alla specie pernice bianca (*Lagopus muta*), fatte salve le zone ove sia monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione della specie mediante l'effettuazione di adeguati censimenti primaverili ed estivi e in presenza di serie storiche almeno triennali, secondo le disposizioni delle vigenti *Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte*. La verifica del favorevole stato di conservazione è effettuata dal soggetto gestore attraverso l'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza, su istanza di ogni istituto venatorio per il territorio interessato e per ogni stagione venatoria".
- di stabilire che, per la sola stagione venatoria 2020/2021 in relazione alla situazione di emergenza epidemiologica da "Covid – 19" e alle restrizioni derivanti, il soggetto gestore possa esprimersi nell'ambito della procedura prevista al punto precedente anche a fronte dell'indisponibilità dei censimenti primaverili, ma comunque sulla base di censimenti estivi e in presenza di serie storiche almeno triennali relativi alla specie pernice bianca (*Lagopus muta*);

L'attività deve altresì essere conforme con le eventuali ulteriori norme in essere relative alla Rete Natura 2000 quali: piani di gestione, misure di conservazione sito specifiche, specifici provvedimenti prescrittivi adottati dalle Strutture competenti a conclusione delle procedure previste dalla Valutazione di incidenza di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all'art. 43 della l.r. 19/2009.

7.2. Per le violazioni alle disposizioni di cui al punto precedente si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 della l.r. 19/2009 come sostituito dal comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 19 del 2018 o prevista dall'art. 24, comma 1, lett. tt) della l.r. 5/2018.

7.3. Nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria in forma vagante è consentito esclusivamente nelle giornate di mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia agli ungulati.